

L.R. 4 giugno 1996, n. 18 ⁽¹⁾.

Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in condizione di disabilità ⁽²⁾ ⁽³⁾.

(1) Pubblicata nel B.U. Marche 13 giugno 1996, n. 39.

(2) Titolo così modificato per effetto dell'*art. 22, comma 1, L.R. 21 novembre 2000, n. 28* e dall'*art. 14, comma 1, L.R. 25 novembre 2002, n. 25*.

(3) Vedi, anche, quanto previsto dalla *Delib.G.R. 15 dicembre 2000, n. 2635-SE/SSO*, dalla *Delib.G.R. 15 maggio 2001, n. 997-SE/SSO* e dalla *Delib.G.R. 22 maggio 2001, n. 1026-SE/SSO* che ha prorogato al 30 giugno 2001 il termine per la presentazione, da parte degli enti locali, dei piani di intervento, di cui alla presente legge. Con *Delib.G.R. 13 febbraio 2001, n. 339-SE/SSO* e con *Delib.G.R. 27 febbraio 2006, n. 173* sono stati definiti, rispettivamente per l'anno 2001 e per l'anno 2006, i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui alla presente legge. Vedi, altresì, la *Delib.G.R. 14 marzo 2001, n. 568-SE/SSO*, la *Delib.G.R. 27 novembre 2001, n. 2843-SE/SSO* e la *Delib.C.R. 26 marzo 2003, n. 90*. L'*art. 28, L.R. 11 ottobre 2005, n. 24* dispone che i fondi di cui alla presente legge siano ripartiti tra i progetti presentati dai comuni sulla base delle spese effettivamente sostenute e rendicontate entro il 28 febbraio di ogni anno. Con *Delib.C.R. 10 ottobre 2006, n. 29*, con *Delib.G.R. 5 aprile 2007, n. 266*, con *Delib.Ass.Legisl. 29 luglio 2008, n. 102* e con *Delib.G.R. 9 dicembre 2008, n. 1791* sono stati approvati, i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui alla presente legge rispettivamente, per gli anni 2006-2007, 2007-2008 e 2009-2010. Vedi, anche, la *Delib.G.R. 21 marzo 2011, n. 385*.

Art. 1

Finalità.

1. La Regione considera di valore preminente tutte le iniziative rivolte a realizzare la piena integrazione delle persone in condizione di disabilità, così come definite dall'*art. 3 della L. 5 febbraio 1992, n. 104* ⁽⁴⁾.

2. A tale scopo promuove interventi, organizza e coordina servizi a favore delle persone di cui al comma 1, nei seguenti settori:

a) prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dell'invalidità;

b) integrazione sociale;

c) integrazione scolastica e formazione professionale;

d) inserimento lavorativo;

e) mantenimento della persona nel proprio nucleo familiare e suo inserimento nel normale ambiente di vita, favorendo gli interventi rivolti alla partecipazione alle attività sociali e ricreative ⁽⁵⁾.

f) informazione.

3. Le azioni di cui al comma 2 sono svolte in stretta collaborazione con le organizzazioni del settore privato sociale. Per settore privato sociale si intendono le organizzazioni senza scopo di lucro che svolgono e promuovono attività assistenziali, educative, di solidarietà e tutela nei confronti di soggetti in condizione di disabilità ivi comprese le associazioni di cui agli *articoli 1 e 2 della L.R. 30 aprile 1985, n. 24* ⁽⁶⁾.

(4) Comma così modificato per effetto dell'*art. 14, comma 1, L.R. 25 novembre 2002, n. 25*.

(5) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 1, L.R. 21 novembre 2000, n. 28*.

(6) Comma così modificato dapprima dall'*art. 1, comma 2, L.R. 21 novembre 2000, n. 28* e poi per effetto dell'*art. 14, comma 1, L.R. 25 novembre 2002, n. 25*.

Art. 1-bis

Coordinamento d'ambito per la tutela delle persone in condizione di disabilità ⁽⁷⁾. *Composizione* ⁽⁸⁾
⁽⁹⁾.

1. All'interno di ciascun ambito territoriale, definito in attuazione del «Piano regionale per un sistema integrato di interventi e servizi sociali 2000/2002», è istituito un Coordinamento tecnico fra i responsabili delle politiche per la disabilità di ciascun Comune, dell'Azienda USL, delle scuole, del Centro per l'impiego ed i rappresentanti delle associazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 ⁽¹⁰⁾.

2. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per la composizione e la costituzione del Coordinamento di cui al comma 1.

3. Il Coordinamento si dota di un regolamento per il suo funzionamento e nomina tra i suoi componenti il Rappresentante, che si raccorda stabilmente con il «Coordinatore della rete dei servizi dell'ambito territoriale» previsto dal «Piano regionale per un sistema integrato di interventi e servizi sociali 2000/2002» ⁽¹¹⁾.

(7) Il presente organismo collegiale regionale è stato ritenuto indispensabile per la realizzazione di obiettivi e compiti istituzionali della Regione Marche dall'*art. 2, comma 1, Reg. 4 dicembre 2004, n. 11*, in relazione alla tabella A annessa al medesimo regolamento; allo stesso, ai sensi del comma 2 del suddetto art. 2, vengono applicati i criteri di cui all'*art. 3, comma 2, L.R. 12 maggio 2003, n. 7*.

(8) Rubrica così modificata per effetto dell'*art. 14, comma 1, L.R. 25 novembre 2002, n. 25*.

(9) Vedi la *Delib.G.R. 14 marzo 2001, n. 568-SE/SSO* che ha approvato i criteri e le modalità per la composizione e la costituzione del coordinamento d'ambito, di cui al presente articolo. Vedi, altresì, la *Delib.G.R. 13 maggio 2004, n. 525*.

(10) Comma così modificato per effetto dell'*art. 14, comma 1, L.R. 25 novembre 2002, n. 25*.

(11) Articolo aggiunto dall'*art. 2, L.R. 21 novembre 2000, n. 28*, poi così modificato come indicato nelle note che precedono.

Art. 1-ter

Coordinamento d'ambito per la tutela delle persone in condizione di disabilità. Funzioni ⁽¹²⁾.

1. Il Coordinamento ha il compito di:

a) promuovere la piena integrazione fra i servizi e le prestazioni che vengono attivati a favore di persone in condizione di disabilità, con priorità per la disabilità gravissima ⁽¹³⁾;

b) valutare la rispondenza dei servizi esistenti nel territorio di competenza alle situazioni di bisogno;

c) promuovere le azioni atte a garantire la piena integrazione scolastica, lavorativa e sociale con il coinvolgimento delle famiglie. In particolare per favorire:

1) il massimo supporto organizzativo agli alunni in condizione di disabilità per l'intero percorso scolastico ⁽¹⁴⁾;

2) le pari opportunità di istruzione;

3) l'orientamento, la formazione professionale e l'inserimento lavorativo;

d) contribuire all'elaborazione di proposte innovative di intervento;

e) facilitare la sperimentazione di nuove metodologie e prassi di intervento;

f) trasmettere una relazione annuale complessiva al Coordinatore della rete dei servizi dell'ambito territoriale ed al proprio Coordinamento provinciale, circa l'attuazione dei compiti di cui alle lettere precedenti;

g) collaborare, fornendo supporti tecnici specifici, alla stesura del «Piano territoriale», di cui al «Piano regionale per un sistema integrato di interventi e servizi sociali 2000/2002» ⁽¹⁵⁾.

(12) Rubrica così modificata per effetto dell'*art. 14, comma 1, L.R. 25 novembre 2002, n. 25*.

(13) Lettera così modificata per effetto dell'*art. 14, comma 1, L.R. 25 novembre 2002, n. 25*.

(14) Punto così modificato per effetto dell'*art. 14, comma 1, L.R. 25 novembre 2002, n. 25*.

(15) Articolo aggiunto dall'*art. 2, L.R. 21 novembre 2000, n. 28*, poi così modificato come indicato nelle note che precedono.

Art. 1-quater ⁽¹⁶⁾

Coordinamento provinciale per la tutela delle persone in condizione di disabilità ⁽¹⁷⁾. *Composizione* ⁽¹⁸⁾.

1. Sono istituiti presso le province i Coordinamenti provinciali per la tutela delle persone in condizione di disabilità ⁽¹⁹⁾.

2. Ogni Coordinamento provinciale è composto da:

a) l'Assessore ai servizi sociali dell'amministrazione provinciale, o suo delegato, che lo presiede;

b) il Rappresentante di ciascun Coordinamento d'ambito;

c) il Dirigente del servizio formazione professionale e problemi del lavoro della Provincia o suo delegato;

d) i Direttori generali delle AUSL o loro delegati;

e) i responsabili dei Centri per l'impiego;

f) il Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale del Ministero della pubblica istruzione territorialmente competente o suo delegato;

g) il Coordinatore del Gruppo di lavoro interistituzionale e provinciale (G.L.I.P.) o suo delegato;

h) un rappresentante delle organizzazioni sindacali confederali maggiormente rappresentative;

i) tre operatori nel settore della disabilità provenienti dalle organizzazioni del privato sociale ⁽²⁰⁾;

l) tre rappresentanti delle associazioni di cui agli *articoli 1 e 2 della L.R. n. 24/1985*, operanti rispettivamente nel settore della disabilità fisica, intellettiva e sensoriale ⁽²¹⁾;

m) un rappresentante delle associazioni imprenditoriali.

3. Il Coordinamento provinciale dura in carica cinque anni ed è costituito con atto del Presidente della Provincia. I componenti dello stesso, rappresentanti di enti locali, vengono sostituiti al termine del loro mandato politico.

4. Il Coordinamento provinciale, per lo svolgimento delle sue funzioni, può avvalersi anche della collaborazione di soggetti esterni esperti in materia di disabilità ⁽²²⁾.

5. Per la partecipazione alle sedute del Coordinamento provinciale non sono previsti gettoni di presenza. L'Ente di appartenenza di ciascun componente provvede all'eventuale rimborso delle spese sostenute e all'eventuale corresponsione dell'indennità di missione, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti ⁽²³⁾.

(16) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 13 maggio 2004, n. 525*.

(17) Ai sensi dell'*art. 4, comma 1, Reg. 4 dicembre 2004, n. 11*, gli enti locali possono provvedere, nell'esercizio della loro potestà regolamentare, al riordino della composizione e delle funzioni o alla soppressione degli organismi collegiali incaricati dello svolgimento di funzioni conferite agli enti locali medesimi, elencati nella relativa tabella B, fra i quali è compreso l'organismo di cui al presente articolo (vedi anche il comma 2 del medesimo art. 4).

(18) Rubrica così modificata per effetto dell'*art. 14, comma 1, L.R. 25 novembre 2002, n. 25*.

(19) Comma così modificato per effetto dell'*art. 14, comma 1, L.R. 25 novembre 2002, n. 25*.

(20) Lettera così modificata per effetto dell'*art. 14, comma 1, L.R. 25 novembre 2002, n. 25*.

(21) Lettera così modificata per effetto dell'*art. 14, comma 1, L.R. 25 novembre 2002, n. 25*.

(22) Comma così modificato per effetto dell'*art. 14, comma 1, L.R. 25 novembre 2002, n. 25*.

(23) Articolo aggiunto dall'*art. 2, L.R. 21 novembre 2000, n. 28*, poi così modificato come indicato nelle note che precedono.

Art. 1-quinquies

Coordinamento provinciale per la tutela delle persone in condizione di disabilità. Funzioni ⁽²⁴⁾.

1. Ciascun Coordinamento provinciale svolge le seguenti funzioni:

a) promuove l'istituzione e il coordinamento sul territorio provinciale delle attività e dei servizi di concerto con i Coordinamenti d'ambito;

b) attiva, anche su richiesta dei Coordinamenti d'ambito e in collegamento con gli enti locali e le istituzioni pubbliche e private, ricerche e studi al fine di incentivare e consolidare la programmazione e la progettazione degli interventi sul territorio;

c) predispone le sintesi delle relazioni annuali dei Coordinamenti d'ambito di cui all'articolo 1-ter, comma 1, lettera f) e le trasmette, con una propria valutazione, alla Provincia territorialmente competente, alla Regione e al Coordinamento regionale;

d) propone alla Regione, alla Provincia e agli ambiti territoriali l'attivazione di corsi di riqualificazione e aggiornamento per gli operatori del settore della disabilità dipendenti di enti locali, di AUSL e scuola, nonché per quelli provenienti dalle organizzazioni del privato sociale ⁽²⁵⁾;

e) promuove l'impiego integrato delle risorse finalizzate all'integrazione scolastica, sociale e lavorativa;

f) promuove, stimola e orienta iniziative e interventi a favore dell'inserimento mirato e dell'integrazione lavorativa delle persone in condizione di disabilità, anche attraverso i rappresentanti designati dalla Commissione provinciale per le politiche del lavoro di cui all'*articolo 24 della L.R. 9 novembre 1998, n. 38* ⁽²⁶⁾.

2. Gli organi istituzionali competenti sono tenuti ad informare il Coordinamento provinciale in ordine agli atti e ai provvedimenti relativi all'integrazione scolastica e lavorativa delle persone in condizione di disabilità ⁽²⁷⁾.

3. Per l'espletamento delle funzioni attribuite, il Coordinamento provinciale si avvale delle strutture dell'Amministrazione provinciale ^{(28) (29)}.

(24) Rubrica così modificata per effetto dell'*art. 14, comma 1, L.R. 25 novembre 2002, n. 25*.

(25) Lettera così modificata per effetto dell'*art. 14, comma 1, L.R. 25 novembre 2002, n. 25*.

(26) Lettera così modificata per effetto dell'*art. 14, comma 1, L.R. 25 novembre 2002, n. 25*.

(27) Comma così modificato per effetto dell'*art. 14, comma 1, L.R. 25 novembre 2002, n. 25*.

(28) Comma così modificato per effetto dell'*art. 14, comma 1, L.R. 25 novembre 2002, n. 25*.

(29) Articolo aggiunto dall'*art. 2, L.R. 21 novembre 2000, n. 28*, poi così modificato come indicato nelle note che precedono.

Art. 2

Coordinamento regionale per la tutela delle persone in condizione di disabilità ⁽³⁰⁾. Composizione ⁽³¹⁾.

1. È istituito il Coordinamento regionale per la tutela delle persone in condizione di disabilità, composto da ⁽³²⁾:

a) l'Assessore regionale ai servizi sociali che lo presiede o un Consigliere regionale suo delegato;

b) il Dirigente del servizio servizi sociali della Regione o suo delegato;

c) il Dirigente del servizio sanità della Regione o suo delegato;

d) il Dirigente del servizio formazione professionale e problemi del lavoro della Regione o suo delegato;

e) il Dirigente della pubblica istruzione della Regione o suo delegato;

f) l'Assessore ai servizi sociali di ogni Provincia;

g) il Rappresentante del Coordinamento d'ambito per ogni Coordinamento provinciale per la tutela delle persone in condizione di disabilità, designato dai Rappresentanti d'ambito ⁽³³⁾;

h) il Direttore generale dell'Agenzia regionale Marche lavoro (A.R.MA.L.) o suo delegato;

i) il rappresentante del G.L.I.P. di ogni Coordinamento provinciale;

l) il Dirigente scolastico regionale o suo delegato;

m) tre rappresentanti delle associazioni di cui agli *articoli 1 e 2 della L.R. n. 24/1985* operanti rispettivamente nel settore della disabilità fisica, intellettiva e sensoriale, designati dalla Consulta di cui all'articolo 6 ⁽³⁴⁾;

n) un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni sindacali confederali maggiormente rappresentative;

o) tre rappresentanti delle associazioni imprenditoriali.

2. Il Coordinamento regionale dura in carica cinque anni ed è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale. I componenti dello stesso, rappresentanti di organi elettivi, vengono sostituiti al termine del loro mandato politico.

3. Ai componenti del Coordinamento regionale sono corrisposti esclusivamente il rimborso spese e il trattamento di missione nella misura e secondo le modalità di cui alla *L.R. 2 agosto 1984, n. 20* e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Il Coordinamento regionale per lo svolgimento dei suoi compiti si avvale delle strutture della Giunta regionale, la quale mette a disposizione del Coordinamento stesso la sede e le attrezzature necessarie. Il Coordinamento può richiedere alla Giunta regionale di conferire incarichi di collaborazione ad esperti esterni, università, istituti di ricerca e soggetti che operano nel settore del privato sociale.

5. Il Coordinamento regionale è dotato di una segreteria e un dipendente del servizio servizi sociali della Giunta regionale che funge da segretario. Nell'espletamento dei compiti affidati alla segreteria, il Coordinamento regionale può richiedere alla Giunta regionale di attivare la collaborazione di soggetti esterni provvisti di adeguata esperienza in materia di disabilità ^{(35) (36)}.

(30) Il presente organismo collegiale regionale è stato ritenuto indispensabile per la realizzazione di obiettivi e compiti istituzionali della Regione Marche dall'*art. 2, comma 1, Reg. 4 dicembre 2004, n. 11*, in relazione alla tabella A annessa al medesimo regolamento; allo stesso, ai sensi del comma 2 del suddetto art. 2, vengono applicati i criteri di cui all'*art. 3, comma 2, L.R. 12 maggio 2003, n. 7*.

(31) Rubrica così modificata per effetto dell'*art. 14, comma 1, L.R. 25 novembre 2002, n. 25*.

(32) Alinea così modificato per effetto dell'*art. 14, comma 1, L.R. 25 novembre 2002, n. 25*.

(33) Lettera così modificata per effetto dell'*art. 14, comma 1, L.R. 25 novembre 2002, n. 25*.

(34) Lettera così modificata per effetto dell'*art. 14, comma 1, L.R. 25 novembre 2002, n. 25*.

(35) Comma così modificato per effetto dell'*art. 14, comma 1, L.R. 25 novembre 2002, n. 25*.

(36) Articolo così sostituito dall'*art. 4, L.R. 21 novembre 2000, n. 28*, poi così modificato come indicato nelle note che precedono. Il testo originario era il seguente: «Art. 2. Coordinamento regionale per la tutela delle persone handicappate. Composizione. 1. È istituito il Coordinamento regionale per la tutela delle persone handicappate, composto da:

- a) l'Assessore regionale alla sanità e servizi sociali che lo presiede o un Consigliere regionale suo delegato;
 - b) il Dirigente del servizio sanità della Regione o un funzionario suo delegato;
 - c) il Dirigente del servizio servizi sociali della Regione o un funzionario suo delegato;
 - d) il Dirigente del servizio formazione professionale e problemi del lavoro della Regione o un funzionario suo delegato;
 - e) quattro rappresentanti per ciascun Coordinamento provinciale, di cui all'art. 4 designati da ciascuno di essi;
 - f) un rappresentante dell'Agenzia per l'impiego nelle Marche istituita ai sensi dell'*art. 24 della L. 28 febbraio 1987, n. 56*;
 - g) un rappresentante designato dalla Sovrintendenza scolastica regionale, sentiti i Provveditorati agli studi.
2. Il Coordinamento di cui al comma 1 dura in carica cinque anni ed è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale.
3. Ai componenti del Coordinamento regionale sono corrisposti esclusivamente il rimborso spese e il trattamento di missione nella misura e secondo le modalità di cui alla *L.R. 2 agosto 1984, n. 20* e successive modificazioni e integrazioni.
4. La Giunta regionale mette a disposizione del Coordinamento di cui al comma 1 una sede e quant'altro necessario al suo funzionamento.
5. Il Coordinamento è dotato di una segreteria composta da un dipendente del servizio sanità e da un dipendente del servizio servizi sociali della Giunta regionale che funge da segretario. Nell'espletamento dei compiti affidati alla segreteria il Coordinamento regionale può richiedere alla Giunta regionale di attivare la collaborazione di soggetti esterni, nei limiti di due unità, provvisti di adeguata esperienza in materia di handicap.
6. I componenti della segreteria partecipano alle riunioni del Coordinamento regionale e collaborano con le équipes operative previste all'art. 3.
7. Il Coordinamento regionale per lo svolgimento dei suoi compiti può avvalersi altresì delle strutture della Giunta regionale.».

Art. 3

Coordinamento regionale per la tutela delle persone in condizione di disabilità. Funzioni ⁽³⁷⁾.

1. Il Coordinamento regionale per la tutela delle persone in condizione di disabilità svolge le seguenti funzioni ⁽³⁸⁾:

a) propone alla Regione l'adozione di linee guida per la promozione, gestione e verifica della qualità dei servizi per la disabilità nel territorio regionale ⁽³⁹⁾;

b) formula proposte ed esprime parere sui criteri e le modalità di ripartizione dei fondi regionali;

c) attiva studi, ricerche e sperimentazioni;

d) coordina la sperimentazione e l'attuazione del diario personale del disabile il quale deve contenere, oltre alle indicazioni previste dall'*articolo 6, comma 2, lettera h), della legge 5 febbraio 1992, n. 104*, il percorso socio evolutivo del soggetto in condizione di disabilità ⁽⁴⁰⁾;

e) propone alla Regione i criteri di indirizzo e di uniformità nel territorio per l'attivazione dei corsi di riqualificazione e aggiornamento per gli operatori del settore della disabilità dipendenti degli enti locali, delle AUSL e della scuola nonché provenienti dalle organizzazioni del privato sociale ⁽⁴¹⁾;

f) formula proposte ed esprime parere sui documenti di programmazione regionale in ordine alla formazione professionale dei soggetti in condizione di disabilità ⁽⁴²⁾;

g) attua il monitoraggio in collaborazione con i Coordinamenti provinciali e i Coordinamenti d'ambito in ordine alla efficacia degli interventi previsti dalla presente legge;

h) propone alla Regione modelli di intervento a carattere innovativo e sperimentale validi per tutto il territorio regionale;

i) indice la conferenza annuale in collaborazione con i Coordinamenti provinciali, allargata alla rappresentanza della Consulta regionale per la disabilità di cui all'articolo 6 ⁽⁴³⁾;

l) formula proposte in ordine agli accordi di programma di cui all'articolo 7 ⁽⁴⁴⁾.

(37) Rubrica così modificata per effetto dell'*art. 14, comma 1, L.R. 25 novembre 2002, n. 25*.

(38) Alinea così modificato per effetto dell'*art. 14, comma 1, L.R. 25 novembre 2002, n. 25*.

(39) Lettera così modificata per effetto dell'*art. 14, comma 1, L.R. 25 novembre 2002, n. 25*.

(40) Lettera così modificata per effetto dell'*art. 14, comma 1, L.R. 25 novembre 2002, n. 25*.

(41) Lettera così modificata per effetto dell'*art. 14, comma 1, L.R. 25 novembre 2002, n. 25*.

(42) Lettera così modificata per effetto dell'*art. 14, comma 1, L.R. 25 novembre 2002, n. 25*.

(43) Lettera così modificata per effetto dell'*art. 14, comma 1, L.R. 25 novembre 2002, n. 25*.

(44) Articolo così sostituito dall'*art. 4, L.R. 21 novembre 2000, n. 28*, poi così modificato come indicato nelle note che precedono. Il testo originario era il seguente: «Art. 3. Coordinamento regionale per la tutela delle persone handicappate. Funzioni. 1. Il Coordinamento regionale per la tutela delle persone handicappate svolge le seguenti funzioni:

a) costituisce équipe operative nelle aree seguenti:

1) prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione;

2) integrazione sociale e scolastica;

3) integrazione lavorativa;

b) promuove l'istituzione e coordina il funzionamento sul territorio regionale di servizi in collaborazione con i Coordinamenti provinciali di cui all'art. 4;

c) indice la conferenza annuale con tutti i componenti dei Coordinamenti provinciali di cui all'art. 4;

d) formula proposte ed esprime pareri sui criteri e le modalità di ripartizione dei fondi regionali;

e) organizza un servizio di informazione e una banca dati regionale in collaborazione con i Coordinamenti provinciali di cui all'art. 4 e con l'Osservatorio regionale sul mondo del lavoro di cui alla *L.R. 26 aprile 1982, n. 13* e successive modificazioni e integrazioni;

f) promuove studi, ricerche e sperimentazioni, nonché convegni e seminari sulle nuove tecnologie attivate nel territorio nazionale ed internazionale e sulla produzione di sussidi didattici e tecnici;

g) individua le risorse presenti nel settore del privato sociale, con particolare riferimento a quelle esistenti nel territorio regionale, al fine di attivare convenzioni con gli enti locali e con le Aziende unità sanitarie locali (AUSL) per la gestione dei servizi;

h) promuove e favorisce l'utilizzo dei volontari ed obiettori in servizio civile presso enti ed istituzioni;

i) predispone il modello del "diario personale" dei portatori di handicap il quale deve contenere le indicazioni previste dall'*art. 6, comma 2, lettera h, della L. n. 104 del 1992*, nonché tutte le notizie riguardanti il percorso socio-evolutivo di ciascun invalido. Esso deve indicare tutte le tappe salienti dell'iter diagnostico, i principali problemi sanitari, per consentire agli operatori non abituali che si trovano a prestare la loro opera di valutare meglio indicazioni e controindicazioni ai vari interventi;

l) formula proposte in ordine agli accordi di programma ai sensi dell'art. 7;

m) promuove corsi di formazione e aggiornamento per gli operatori pubblici e privati che operano nel settore dell'handicap di concerto con i Coordinamenti provinciali di cui all'art. 4, anche nell'ambito delle attività di formazione professionale;

n) promuove la vigilanza sul rispetto delle norme in materia di superamento delle barriere architettoniche e di comunicazione, di cui agli artt. 19 e 20.

2. Il Coordinamento regionale per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettera a), può richiedere, per motivate esigenze, alla Giunta regionale di conferire incarichi di collaborazione ad esperti esterni, università, istituti di ricerca e soggetti che operano nel settore del privato sociale presenti, preferibilmente, nel territorio regionale, ovvero attivare direttamente forme di collaborazione con i soggetti e le istituzioni predette.»

Art. 4

Coordinamenti provinciali per la tutela delle persone handicappate. Composizione.

[1. Sono istituiti nell'ambito delle Province marchigiane i Coordinamenti provinciali per la tutela delle persone handicappate.

2. Ogni Coordinamento provinciale è composto da:

- a) l'Assessore ai servizi sociali, o suo delegato, che lo presiede;
- b) un Dirigente dell'assessorato ai servizi sociali della Provincia o un funzionario suo delegato;
- c) un Dirigente dell'assessorato alla formazione professionale della Provincia o un funzionario suo delegato;
- d) quattro amministratori dei Comuni e delle Comunità montane nominati dalla Conferenza dei sindaci di cui all'*art. 6 della L.R. 28 giugno 1994, n. 22*;
- e) un rappresentante per ogni AUSL presente nel territorio provinciale designato dalla stessa;
- f) il Provveditore agli studi o suo delegato;
- g) un rappresentante dell'Ufficio provinciale del lavoro e massima occupazione;
- h) cinque operatori nel settore dell'handicap dipendenti di enti locali e di AUSL;
- i) tre operatori nel settore dell'handicap provenienti dalle organizzazioni del privato sociale;
- l) tre rappresentanti delle associazioni di cui agli *articoli 1 e 2 della L.R. 30 aprile 1985, n. 24* operanti rispettivamente nel settore dell'handicap fisico, psichico e sensoriale.

3. L'Amministrazione provinciale competente per territorio provvede alla nomina dei soggetti di cui alla lettera h) del comma 2 previa consultazione degli enti locali e delle AUSL e dei soggetti di cui alle lettere i) e l) dello stesso comma 2 su designazione delle organizzazioni e delle associazioni ivi previste.

4 Il Coordinamento provinciale è costituito con atto del Presidente della Provincia, dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Dopo tre assenze consecutive ingiustificate alle riunioni del Coordinamento provinciale, il componente decade dalla carica.

5. Per la partecipazione alle sedute del Coordinamento provinciale non sono previsti gettoni di presenza. L'Ente di appartenenza di ciascun componente provvede all'eventuale rimborso delle spese sostenute e all'eventuale corresponsione dell'indennità di missione, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

6. Ciascun Coordinamento provinciale indica i componenti di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), avendo cura che siano rappresentati amministratori pubblici, operatori pubblici e operatori del settore privato sociale e rappresentanti delle associazioni di cui alla lettera l) del comma 2] ⁽⁴⁵⁾.

(45) Articolo abrogato dall'*art. 22, comma 3, L.R. 21 novembre 2000, n. 28*.

Art. 5

Centro regionale di ricerca e documentazione disabilità ⁽⁴⁶⁾ ⁽⁴⁷⁾.

1. La Regione istituisce il Centro regionale di ricerca e documentazione disabilità, con compiti anche di sperimentazione di nuove metodologie di intervento, per favorire l'integrazione delle persone in condizione di disabilità ⁽⁴⁸⁾.
2. Il Centro si articola in poli territoriali e si avvale anche di strutture già esistenti sul territorio.
3. Il Centro si raccorda sistematicamente con il servizio sistema informativo statistico della Regione e con l'Osservatorio regionale per le politiche sociali ⁽⁴⁹⁾.

(46) Rubrica così modificata per effetto dell'*art. 14, comma 1, L.R. 25 novembre 2002, n. 25*.

(47) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 13 maggio 2004, n. 525*.

(48) Comma così modificato per effetto dell'*art. 14, comma 1, L.R. 25 novembre 2002, n. 25*.

(49) Articolo così sostituito dall'*art. 5, L.R. 21 novembre 2000, n. 28*, poi così modificato come indicato nelle note che precedono. Il testo originario così recitava: «Art. 5. Coordinamento provinciale per la tutela delle persone handicappate. Funzioni. 1. Ciascun Coordinamento provinciale svolge le seguenti funzioni:

- a) valuta l'efficacia e l'efficienza dei servizi per l'handicap esistenti nel territorio di competenza al fine di verificare la rispondenza alle effettive situazioni di bisogno;
- b) costituisce équipe operative in ciascuna delle seguenti aree:
 - 1) prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione;
 - 2) integrazione sociale e scolastica;
 - 3) integrazione lavorativa.

2. Le équipe di cui al comma 1 sono formate da membri del Coordinamento provinciale; esse utilizzano le unità multidisciplinari dell'età evolutiva e dell'età adulta presenti nel territorio e, su indicazione del Coordinamento stesso, possono avvalersi della collaborazione di esperti esterni, università, istituti di ricerca, soggetti appartenenti al settore privato sociale presenti preferibilmente nel territorio regionale.

3. L'équipe per la prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione svolge le seguenti funzioni:

- a) promuove l'informazione e l'educazione sanitaria nel territorio per l'individuazione e rimozione dei fattori di rischio;

b) collabora con gli operatori pubblici o privati presenti nel territorio provinciale in materia di controllo della gravidanza, di assistenza nei casi di gravidanza a rischio e di diagnosi precoce nel periodo prenatale e neonatale;

c) promuove iniziative per la prevenzione permanente in coordinamento con i servizi educativi territoriali, come asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo scolastico;

d) attiva strumenti di informazione in ordine alla nocività ambientale nell'ambiente urbano, domestico, lavorativo nonché l'educazione antinfortunistica e stradale;

e) attiva misure di profilassi;

f) favorisce l'istituzione del "diario personale" dei portatori di handicap di cui all'art. 3, comma 1, lettera i).

4. L'équipe per l'integrazione sociale e scolastica svolge le seguenti funzioni:

a) promuove accordi di programma tra Comuni, Province, Comunità montane, AUSL e Amministrazioni statali preposte alla pubblica istruzione;

b) valuta e verifica l'inserimento dei portatori di handicap nei servizi educativi, nelle istituzioni scolastiche, nei centri socio-educativi diurni o residenziali per i soggetti che hanno cessato la frequenza scolastica;

c) promuove il monitoraggio del territorio, l'analisi dei bisogni e delle risorse per la costituzione di centri socio-educativi diurni o residenziali nonché la realizzazione di progetti di orientamento e formazione professionale rivolti ai giovani che hanno cessato la frequenza scolastica;

d) promuove il monitoraggio del territorio, l'analisi dei bisogni e delle risorse per la costituzione di centri socio-educativi e residenziali per le persone non autosufficienti;

e) promuove la costituzione nel territorio di centri di documentazione comprendenti laboratori con ausili didattici e nuove tecnologie;

f) promuove l'istituzione di centri di informazione per fornire documentazione e consulenza tecnica, anche tramite la costituzione di una banca dati telematica, a favore dei portatori di handicap e degli enti, istituzioni e associazioni pubbliche e private che operano nel settore dell'handicap;

g) promuove progetti per la formazione e l'aggiornamento degli operatori pubblici e privati.

5. L'équipe per l'integrazione lavorativa svolge le seguenti funzioni:

a) elabora e coordina progetti per l'integrazione lavorativa delle persone handicappate in raccordo con i progetti di formazione professionale attivati nel territorio;

b) promuove la ricerca e l'utilizzo di ausili che facilitano l'inserimento nel posto di lavoro;

c) promuove protocolli d'intesa fra l'Ufficio provinciale del lavoro e massima occupazione, le associazioni imprenditoriali, le associazioni sindacali e l'équipe stessa al fine di realizzare indagini per l'individuazione di posti di lavoro disponibili e dei portatori di handicap che possono essere impiegati in una attività lavorativa;

d) individua le modalità più idonee per l'inserimento lavorativo attraverso un raccordo tra le diverse parti istituzionali e sociali;

e) promuove l'istituzione di borse-lavoro ai sensi dell'art. 17 nell'ambito dei progetti per l'integrazione lavorativa di cui alla lettera a).

6. Nello stesso ambito provinciale possono essere costituite più équipes di quelle previste ai commi 4 e 5.».

Art. 6

Consulta regionale per la disabilità ⁽⁵⁰⁾ ⁽⁵¹⁾.

1. È istituita la Consulta regionale per la disabilità ⁽⁵²⁾.

2. La Consulta di cui al comma 1 dura in carica cinque anni ed è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta da un rappresentante di ciascuna delle associazioni riconosciute ai sensi degli *articoli 1 e 2 della L.R. n. 24/1985* che hanno beneficiato del contributo regionale a dimostrazione dell'effettivo svolgimento dell'attività successivamente all'anno 2000 ⁽⁵³⁾.

3. La Consulta regionale per la disabilità esercita le seguenti funzioni ⁽⁵⁴⁾:

a) indice annualmente, in collaborazione con il servizio sanità ed il servizio servizi sociali della Giunta regionale, la conferenza delle associazioni che operano nel settore della disabilità presenti nel territorio regionale ⁽⁵⁵⁾;

b) esprime pareri sui programmi predisposti dalla Regione per la tutela dei diritti della persona in condizione di disabilità ⁽⁵⁶⁾;

c) indice annualmente la conferenza con i rappresentanti delle associazioni di cui agli *articoli 1 e 2 della L.R. n. 24/1985* facenti parte dei Coordinamenti d'ambito ⁽⁵⁷⁾;

d) designa i rappresentanti di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 2 ⁽⁵⁸⁾.

4. I pareri di cui alla lettera b), del comma 3, sono espressi entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine gli organi competenti possono prescindere da tali pareri.

5. La Consulta approva un regolamento per disciplinare il funzionamento e l'organizzazione interna ⁽⁵⁹⁾ ⁽⁶⁰⁾.

(50) Rubrica così modificata per effetto dell'*art. 14, comma 1, L.R. 25 novembre 2002, n. 25*.

(51) Il presente organismo collegiale regionale è stato ritenuto indispensabile per la realizzazione di obiettivi e compiti istituzionali della Regione Marche dall'*art. 2, comma 1, Reg. 4 dicembre 2004, n. 11*, in relazione alla tabella A annessa al medesimo regolamento; allo stesso, ai sensi del comma 2 del suddetto art. 2, vengono applicati i criteri di cui all'*art. 3, comma 2, L.R. 12 maggio 2003, n. 7*.

(52) Comma così modificato per effetto dell'*art. 14, comma 1, L.R. 25 novembre 2002, n. 25*.

- (53) Comma così modificato dapprima dall'*art. 6, comma 1, L.R. 21 novembre 2000, n. 28* e poi dall'*art. 14, comma 2, L.R. 25 novembre 2002, n. 25*.
- (54) Alinea così modificato per effetto dell'*art. 14, comma 1, L.R. 25 novembre 2002, n. 25*.
- (55) Lettera così modificata per effetto dell'*art. 14, comma 1, L.R. 25 novembre 2002, n. 25*.
- (56) Lettera così modificata per effetto dell'*art. 22, comma 1, L.R. 21 novembre 2000, n. 28* e dell'*art. 14, comma 1, L.R. 25 novembre 2002, n. 25*.
- (57) Lettera aggiunta dall'*art. 6, comma 2, L.R. 21 novembre 2000, n. 28*.
- (58) Lettera aggiunta dall'*art. 6, comma 2, L.R. 21 novembre 2000, n. 28*.
- (59) Comma così sostituito dall'*art. 6, comma 3, L.R. 21 novembre 2000, n. 28*. Il testo originario era così formulato: «5. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva un regolamento per disciplinare la composizione, il funzionamento e l'organizzazione interna della Consulta». Per il regolamento previsto dal comma sostituito vedi il *Reg. 3 marzo 1997, n. 47*.
- (60) In attesa del nuovo regolamento vedi il *Reg. 3 marzo 1997, n. 47*.

Art. 7

Accordi di programma.

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, definisce gli indirizzi per accordi quadro pluriennali relativi ad interventi in campo sociale, sanitario e socio-sanitario tra Regione, Province, Comuni, AUSL, Comunità montane, organismi scolastici e relativi all'uso coordinato di risorse finanziarie e strumentali in materia di prevenzione, riabilitazione, integrazione sociale, scolastica e lavorativa. La Giunta regionale per l'elaborazione della proposta si avvale delle indicazioni fornite dal Coordinamento regionale di cui all'*art. 2*.
2. La Giunta regionale, sulla base delle indicazioni del Coordinamento regionale, stabilisce i criteri per la stipula di convenzioni tra associazioni, enti e organizzazioni operanti nel settore privato sociale, per gli interventi e i servizi socio-sanitari, formativi ed educativi, anche in raccordo con il Comitato tecnico consultivo previsto dalla *L.R. 13 aprile 1995, n. 50*.

Art. 8

Prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione.

1. Il Consiglio regionale, con regolamento, conformemente alle competenze ed alle attribuzioni di cui alla *L. 8 giugno 1990, n. 142*, agli *artt. 53 e 55 della L. 23 dicembre 1978, n. 833*, agli *artt. 6 e 7 della L. 5 febbraio 1992, n. 104* e successive modificazioni, disciplina gli interventi per la prevenzione, la diagnosi prenatale e precoce, la cura e la riabilitazione nel quadro della

programmazione sanitaria, da attuarsi attraverso i competenti servizi dell'area materno- infantile, i presidi ospedalieri e sanitari territoriali.

Art. 9

Unità multidisciplinari.

1. Presso ciascuna USL sono costituite le Unità multidisciplinari per la presa in carico dei soggetti portatori di disabilità appartenenti all'età evolutiva e all'età adulta ⁽⁶¹⁾.

2. Le Unità multidisciplinari dell'età evolutiva svolgono i propri interventi in favore di soggetti portatori di disabilità di età non superiore ai diciotto anni, ovvero, nel caso che i soggetti stessi proseguano gli studi oltre tale età anche di età superiore e fino al compimento dei corsi di studio, con esclusione di quelli universitari ⁽⁶²⁾.

3. Le Unità multidisciplinari dell'età adulta svolgono i propri interventi in favore dei soggetti di età superiore a quella prevista dal comma 2 e si raccordano funzionalmente con le Unità multidisciplinari dell'età evolutiva (U.M.E.E.) per la presa in carico dei soggetti ⁽⁶³⁾.

3-bis. Le U.M.E.E. in collaborazione con le Unità multidisciplinari dell'età adulta elaborano un programma di uscita dalla scuola dell'obbligo finalizzato all'individuazione di un percorso certo di integrazione, tenendo conto delle reali possibilità e potenzialità delle persone in condizione di disabilità ⁽⁶⁴⁾.

4. Le Unità multidisciplinari per l'età evolutiva e le Unità multidisciplinari per l'età adulta sono collocate a livello di distretto.

5. Per l'espletamento delle funzioni di cui agli artt. 10 e 11 ciascuna AUSL istituisce nel proprio ambito una o più Unità multidisciplinari in relazione al numero di abitanti o alla configurazione del territorio ⁽⁶⁵⁾.

5-bis. Ciascuna AUSL su proposta delle Unità multidisciplinari programma corsi di aggiornamento permanente per gli operatori usufruendo sia di risorse interne alle unità multidisciplinari che di operatori esterni formati ⁽⁶⁶⁾.

6. La Giunta regionale definisce, sentita la Commissione consiliare competente, i criteri per la costituzione e per la dotazione di personale delle Unità multidisciplinari e le modalità per la collaborazione delle stesse con le Commissioni di cui all'*articolo 4 della legge n. 104/1992* e con gli organismi previsti dalla legge 13 marzo 1999, n. 68 ⁽⁶⁷⁾.

6-bis. La Giunta regionale predispone un modello per l'accertamento della disabilità valido per tutto il territorio regionale ⁽⁶⁸⁾.

(61) Comma così modificato dapprima dall'*art. 7, comma 1, L.R. 21 novembre 2000, n. 28* e poi per effetto dell'*art. 14, comma 1, L.R. 25 novembre 2002, n. 25*.

(62) Comma così modificato dapprima dall'*art. 7, comma 2, L.R. 21 novembre 2000, n. 28* e poi per effetto dell'*art. 14, comma 1, L.R. 25 novembre 2002, n. 25*.

(63) Comma così modificato dall'*art. 7, comma 3, L.R. 21 novembre 2000, n. 28*.

(64) Comma aggiunto dall'*art. 7, comma 4, L.R. 21 novembre 2000, n. 28*, poi così modificato per effetto dell'*art. 14, comma 1, L.R. 25 novembre 2002, n. 25*.

(65) Comma così modificato dall'*art. 7, comma 5, L.R. 21 novembre 2000, n. 28*.

(66) Comma aggiunto dall'*art. 7, comma 6, L.R. 21 novembre 2000, n. 28*.

(67) Comma così sostituito dall'*art. 7, comma 7, L.R. 21 novembre 2000, n. 28*. Il testo originario era così formulato: «6. Con apposito regolamento regionale sono disciplinati i criteri per la costituzione e la dotazione di personale delle Unità multidisciplinari.». Per il regolamento previsto dal comma sostituito vedi il *Reg. 2 novembre 1998, n. 52*.

(68) Comma aggiunto dall'*art. 7, comma 7, L.R. 21 novembre 2000, n. 28*, poi così modificato per effetto dell'*art. 14, comma 1, L.R. 25 novembre 2002, n. 25*.

Art. 10

Unità multidisciplinare dell'età evolutiva.

1. L'Unità multidisciplinare dell'età evolutiva è composta da un neuro-psichiatra infantile, uno psicologo, un pedagogo, un assistente sociale, uno o più tecnici della riabilitazione come logopedisti, fisioterapisti, psicomotricisti, musicoterapisti, uno o più consulenti nella patologia segnalata. All'interno dell'Unità multidisciplinare è individuato un coordinatore ⁽⁶⁹⁾.

2. L'Unità di cui al comma 1 svolge le seguenti funzioni:

a) informazione, educazione sanitaria e attività di prevenzione;

b) consulenza e sostegno, anche psicologico, della famiglia;

c) collaborazione con enti ed istituzioni;

d) interventi per la cura e la riabilitazione precoce della persona in condizione di disabilità ⁽⁷⁰⁾;

e) individuazione della disabilità e compilazione della diagnosi funzionale ⁽⁷¹⁾;

f) collaborazione con gli operatori della scuola e i genitori per l'elaborazione del profilo dinamico funzionale nonché del piano educativo individualizzato ⁽⁷²⁾;

g) verifica del progetto educativo ai fini dell'inserimento sociale, scolastico e nelle strutture che favoriscono l'integrazione della persona in condizione di disabilità ⁽⁷³⁾;

h) controlli periodici per una valutazione globale in itinere sull'andamento del soggetto nelle fasi evolutive dal punto di vista clinico, relazionale, delle capacità residue e delle potenzialità di apprendimento.

(69) Comma così modificato dall'*art. 8, comma 1, L.R. 21 novembre 2000, n. 28*.

(70) Lettera così modificata per effetto dell'*art. 22, comma 1, L.R. 21 novembre 2000, n. 28* e poi per effetto dell'*art. 14, comma 1, L.R. 25 novembre 2002, n. 25*.

(71) Lettera così modificata dall'*art. 8, comma 2, L.R. 21 novembre 2000, n. 28*.

(72) Lettera così sostituita dall'*art. 8, comma 3, L.R. 21 novembre 2000, n. 28*. Il testo originario così recitava: «f) elaborazione del profilo dinamico funzionale in collaborazione con gli operatori della scuola ed i genitori, nonché del piano educativo individualizzato;».

(73) Lettera così sostituita dall'*art. 8, comma 3, L.R. 21 novembre 2000, n. 28*, poi così modificata per effetto dell'*art. 14, comma 1, L.R. 25 novembre 2002, n. 25*. Il testo originario era il seguente: «g) verifica del progetto educativo ai fini dell'inserimento sociale, scolastico e nelle strutture che favoriscono l'integrazione della persona handicappata;».

Art. 11

Unità multidisciplinare dell'età adulta.

1. L'Unità multidisciplinare dell'età adulta è composta da un neurologo, un fisiatra, uno psicologo, un sociologo, un assistente sociale, uno o più tecnici della riabilitazione come fisioterapisti, logopedisti, psicomotricisti, musicoterapisti, uno o più specialisti e operatori competenti per singole situazioni o progetti. All'interno dell'Unità multidisciplinare è individuato un coordinatore.

2. L'Unità multidisciplinare dell'età adulta progetta ed effettua interventi in forma ambulatoriale, domiciliare e negli altri ambienti di vita della persona in condizione di disabilità ⁽⁷⁴⁾.

3. L'Unità multidisciplinare di cui al comma 1 svolge le seguenti funzioni:

a) collaborazione con l'Unità multidisciplinare per l'età evolutiva per l'effettuazione di studi epidemiologici volti a definire incidenza, prevalenza e gravità della disabilità sul territorio. I risultati di tali indagini a carattere permanente, sono oggetto, insieme ad altri contributi, di diffusione ed approfondimento attraverso iniziative scientifiche ed incontri volti alla sensibilizzazione della popolazione ed all'aggiornamento degli operatori interessati ⁽⁷⁵⁾;

b) valutazione clinica della persona attraverso l'esame dell'iter diagnostico e terapeutico già percorso, allo scopo di definire le esigenze sanitarie della stessa sia a livello iniziale che di monitoraggio successivo. Tale approfondimento sanitario è finalizzato alla realizzazione di un protocollo di trattamento individualizzato, le cui tappe sono registrate nel diario personale del disabile di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) ⁽⁷⁶⁾;

c) valutazione psicologica del paziente anche mediante l'acquisizione del profilo funzionale fornito dall'Unità multidisciplinare dell'età evolutiva allo scopo di stabilire e quantificare i deficit

presenti, le potenzialità residue, le abilità acquisite e poter così elaborare un progetto educativo individualizzato, in collaborazione con gli operatori sociali;

d) valutazione sociale condotta insieme all'Unità multidisciplinare dell'età evolutiva al fine di mediare il contatto con la famiglia e con le altre figure significative per l'utente;

e) verifica periodica dei trattamenti e degli interventi messi in atto per ogni singolo utente;

f) consulenza e sostegno alle famiglie, nelle forme individuali o per gruppi specifici ⁽⁷⁷⁾;

g) collaborazione funzionale, anche attraverso protocolli d'intesa, con i servizi per l'impiego competenti, con i comitati tecnici provinciali di cui all'*articolo 6 della legge n. 68/1999* e con gli enti locali per la ricerca delle condizioni, degli ausili e dei sostegni più opportuni per un efficace inserimento lavorativo di persone in condizione di disabilità nelle strutture produttive private e pubbliche ⁽⁷⁸⁾;

h) [rapporti con le associazioni e con i rappresentanti delle organizzazioni di categoria] ⁽⁷⁹⁾;

i) collaborazione con il servizio psichiatrico per i casi di confine ⁽⁸⁰⁾;

l) [programma di formazione permanente per gli operatori, in collaborazione con l'Unità multidisciplinare dell'età evolutiva, usufruendo sia di risorse interne all'Unità multidisciplinare che di operatori esterni formati] ⁽⁸¹⁾.

(74) Comma così sostituito dall'*art. 9, comma 1, L.R. 21 novembre 2000, n. 28* e poi per effetto dell'*art. 14, comma 1, L.R. 25 novembre 2002, n. 25*. Il testo originario così disponeva: «2. L'Unità multidisciplinare dell'età adulta effettua trattamenti in forma ambulatoriale, domiciliare e fornisce la propria assistenza alle strutture semiresidenziali e residenziali.».

(75) Lettera così modificata per effetto dell'*art. 14, comma 1, L.R. 25 novembre 2002, n. 25*.

(76) Lettera così sostituita dall'*art. 9, comma 2, L.R. 21 novembre 2000, n. 28*. Il testo originario era così formulato: «b) valutazione clinica del paziente attraverso l'esame dell'iter diagnostico già percorso e le conclusioni eziologiche raggiunte dall'équipe dell'età evolutiva, allo scopo di definire le esigenze sanitarie e sociali del paziente sia a livello iniziale che di monitoraggio successiva. Tale approfondimento sanitario è finalizzato alla realizzazione di un protocollo di trattamento individualizzato le cui tappe sono registrate nel "diario personale" del paziente di cui all'*art. 3, comma 1, lettera i)*».

(77) Lettera così sostituita dall'*art. 9, comma 2, L.R. 21 novembre 2000, n. 28*. Il testo originario era il seguente: «f) counseling delle famiglie dei portatori di handicap, individuale o di gruppi distinti, per casi residenti, semiresidenti ed a totale carico delle famiglie».

(78) Lettera così sostituita dall'*art. 9, comma 2, L.R. 21 novembre 2000, n. 28*, poi così modificata per effetto dell'*art. 14, comma 1, L.R. 25 novembre 2002, n. 25*. Il testo originario era così formulato: «g) ricerca del contatto con le varie realtà economiche e sociali del territorio allo scopo di curare l'inserimento lavorativo dei portatori di handicap a vari livelli di protezione, in accordo con l'équipe integrazione lavorativa e con l'équipe integrazione sociale e scolastica».

(79) Lettera soppressa dall'*art. 9, comma 3, L.R. 21 dicembre 2000, n. 28*.

(80) Lettera così sostituita dall'*art. 9, comma 2, L.R. 21 novembre 2000, n. 28*. Il testo originario così recitava: «i) contatti col servizio psichiatrico per i casi di confine;».

(81) Lettera soppressa dall'*art. 9, comma 3, L.R. 21 novembre 2000, n. 28*.

Art. 12

Integrazione sociale.

1. Allo scopo di favorire la permanenza della persona in condizione di disabilità nel proprio nucleo familiare e nell'ambiente sociale, la Regione concorre nelle spese sostenute dai comuni singoli o associati e dalle Comunità montane anche sulla base degli accordi di programma di cui all'articolo 7, per ⁽⁸²⁾:

a) garantire il servizio di assistenza domiciliare domestica ed educativa, prioritariamente rivolto a persone in condizione di disabilità gravissimo in attuazione della *legge 21 maggio 1998, n. 162* ⁽⁸³⁾ ⁽⁸⁴⁾;

b) attivare l'istituzione e il funzionamento di Centri socio-educativi per persone in condizione di disabilità ⁽⁸⁵⁾;

c) promuovere progetti di integrazione e socializzazione per persone in condizione di disabilità ⁽⁸⁶⁾;

d) attivare l'istituzione e il funzionamento di strutture residenziali, anche temporanee, per persone in condizione di disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all'articolo 13-bis ⁽⁸⁷⁾;

e) assicurare le modalità per il trasporto individuale delle persone in condizione di disabilità che non possono utilizzare i mezzi pubblici o nel caso in cui non vi siano a disposizione mezzi idonei per assicurare il trasporto, nonché per il trasporto degli alunni diversamente abili anche con riferimento al grado di istruzione secondaria superiore ⁽⁸⁸⁾;

f) organizzare ogni altra attività volta al conseguimento delle finalità e degli scopi della presente legge, anche attraverso la presentazione di progetti pilota particolarmente significativi nel territorio marchigiano ⁽⁸⁹⁾.

(82) Alinea così modificato per effetto dell'*art. 14, comma 1, L.R. 25 novembre 2002, n. 25*.

(83) Lettera così modificata per effetto dell'*art. 14, comma 1, L.R. 25 novembre 2002, n. 25*.

(84) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 16 marzo 2004, n. 233* e la *Delib.G.R. 5 settembre 2005, n. 1011*.

(85) Lettera così modificata per effetto dell'*art. 14, comma 1, L.R. 25 novembre 2002, n. 25*.

(86) Lettera così modificata per effetto dell'*art. 14, comma 1, L.R. 25 novembre 2002, n. 25*.

(87) Lettera così modificata per effetto dell'*art. 14, comma 1, L.R. 25 novembre 2002, n. 25*.

(88) Lettera così modificata dapprima per effetto dell'*art. 14, comma 1, L.R. 25 novembre 2002, n. 25* e poi dall'*art. 42, L.R. 27 dicembre 2007, n. 19*.

(89) Articolo così sostituito dall'*art. 10, L.R. 21 novembre 2000, n. 28*, poi modificato come indicato nelle note che precedono.

Art. 13

Centri socio-educativi.

1. Al fine di promuovere lo sviluppo dell'autonomia personale e il processo di integrazione sociale delle persone in condizione di disabilità grave che hanno terminato il percorso scolastico, la Regione sostiene e disciplina l'attivazione e il funzionamento di strutture diurne ⁽⁹⁰⁾.

1-bis. I Centri socio-educativi diurni sono servizi territoriali integrati aperti alla comunità locale per svolgere funzioni di accoglienza, sostegno socio-educativo e riabilitativo integrati e socializzazione, idonei a incrementare e mantenere i livelli di autonomia funzionale, a contrastare i processi involutivi e a favorire percorsi occupazionali di formazione al lavoro e di supporto all'inserimento lavorativo ⁽⁹¹⁾.

1-ter. I requisiti strutturali e funzionali dei Centri socio-educativi sono disciplinati dalla Regione ⁽⁹²⁾.

2. I Centri socio-educativi diurni possono essere attrezzati per garantire forme di residenzialità per le persone in condizione di disabilità che si trovino senza sostegno familiare ⁽⁹³⁾.

3. La Regione concorre al finanziamento in favore dei comuni singoli o associati e delle Comunità montane per la gestione dei Centri socio-educativi ⁽⁹⁴⁾.

4. Qualunque sia la tipologia di gestione dei servizi, diretta con personale proprio degli enti locali, delle AUSL o attraverso convenzioni con cooperative sociali o strutture private, i Centri socio-educativi diurni devono prevedere le seguenti figure:

a) un coordinatore in possesso del diploma di scuola media superiore che abbia effettuato specifici corsi di formazione riferiti all'educazione dei soggetti handicappati in possesso di un'esperienza almeno quinquennale nel campo della disabilità ⁽⁹⁵⁾;

b) personale educativo in possesso del diploma di scuola media superiore che abbia effettuato specifici corsi di formazione riferiti all'educazione dei soggetti handicappati o in possesso di un'esperienza almeno triennale nel campo della disabilità ⁽⁹⁶⁾;

c) eventuali operatori di laboratorio con preferenza per quelli che hanno effettuato specifici corsi di formazione riferiti all'educazione dei soggetti handicappati o posseggono un'esperienza almeno triennale nel campo della disabilità ⁽⁹⁷⁾;

d) personale ausiliario;

e) tecnici della riabilitazione in relazione alle esigenze dell'utenza e alla tipologia del Centro ⁽⁹⁸⁾.

(90) Comma così sostituito dall'*art. 11, comma 1, L.R. 21 novembre 2000, n. 28*, poi così modificato per effetto dell'*art. 14, comma 1, L.R. 25 novembre 2002, n. 25*. Il testo originario così recitava: «1. Al fine di proseguire il processo d'integrazione, i soggetti portatori di un handicap grave per i quali nei piani educativi individualizzati stilati durante la frequenza scolastica non è stata ritenuta utile una prosecuzione degli studi, possono frequentare i Centri socio-educativi diurni o residenziali.».

(91) Comma aggiunto dall'*art. 11, comma 2, L.R. 21 novembre 2000, n. 28*.

(92) Comma aggiunto dall'*art. 11, comma 2, L.R. 21 novembre 2000, n. 28*.

(93) Comma così sostituito dall'*art. 11, comma 3, L.R. 21 novembre 2000, n. 28*, poi così modificato per effetto dell'*art. 14, comma 1, L.R. 25 novembre 2002, n. 25*. Il testo originario così disponeva: «2. La Regione assicura un finanziamento ai Comuni singoli o associati e alle Comunità montane i quali possono gestire direttamente i servizi di cui al comma 1 o convenzionarsi con istituzioni private, in particolare del privato sociale, già operanti nel settore.».

(94) Comma così sostituito dall'*art. 11, comma 4, L.R. 21 novembre 2000, n. 28*. Il testo originario era così formulato: «3. I Centri socio-educativi diurni sono strutture aperte alla comunità locale per svolgere funzioni di sostegno e socializzazione mediante iniziative e momenti educativi, ricreativi, sportivi e di pre-formazione professionale.».

(95) Lettera così modificata per effetto dell'*art. 14, comma 1, L.R. 25 novembre 2002, n. 25*.

(96) Lettera così sostituita dall'*art. 1, L.R. 4 giugno 1996, n. 19*, poi così modificata per effetto dell'*art. 14, comma 1, L.R. 25 novembre 2002, n. 25*.

(97) Lettera così modificata dapprima dall'*art. 11, comma 5, L.R. 21 novembre 2000, n. 28* e poi per effetto dell'*art. 14, comma 1, L.R. 25 novembre 2002, n. 25*.

(98) Lettera aggiunta dall'*art. 11, comma 6, L.R. 21 novembre 2000, n. 28*.

Art. 13-bis

Strutture residenziali.

1. La Regione concorre al finanziamento in favore degli enti locali per l'istituzione e il funzionamento di strutture residenziali di piccole dimensioni che ospitano persone in condizione di disabilità grave, prive del sostegno familiare a carattere permanente, temporaneo e di emergenza ⁽⁹⁹⁾
(100).

(99) Comma così modificato per effetto dell'*art. 14, comma 1, L.R. 25 novembre 2002, n. 25*.

(100) Articolo aggiunto dall'*art. 12, L.R. 21 novembre 2000, n. 28*, poi così modificato come indicato nella nota che precede.

Art. 14

Integrazione scolastica.

1. La Giunta regionale emana direttive alle AUSL in attuazione del *D.P.R. 24 febbraio 1994* e vigila sugli adempimenti delle stesse, che ⁽¹⁰¹⁾:

a) provvedono, attraverso i competenti servizi dell'U.M.E.E., all'individuazione e all'acquisizione della documentazione nonché alla compilazione della diagnosi funzionale ⁽¹⁰²⁾;

b) garantiscono l'elaborazione congiunta profilo dinamico funzionale e del piano educativo individualizzato con la collaborazione della scuola e della famiglia, assicurando verifiche e condizioni necessarie all'integrazione dei portatori di disabilità ⁽¹⁰³⁾.

2. La Regione concorre al finanziamento dei comuni singoli o associati e delle Comunità montane che adeguano l'organizzazione e il funzionamento degli asili nido e delle scuole materne alle esigenze dei bambini in condizione di disabilità, provvedendo all'assegnazione di personale docente specializzato e di operatori e assistenti specializzati, al fine di avviarne precocemente il recupero e la socializzazione ⁽¹⁰⁴⁾.

3. La Regione concorre al finanziamento in favore degli enti locali in relazione ai gradi di istruzione di competenza per le attività di assistenza scolastica per l'autonomia, la socializzazione e la comunicazione della persona handicappata ai sensi dell'*art. 13 della L. n. 104 del 1992* ⁽¹⁰⁵⁾.

3-bis. La Regione concorre altresì al finanziamento di progetti integrati tra province, scuola superiore e aziende per l'istituzione di stages formativi finalizzati a favorire il passaggio dell'allievo dalla scuola al mondo del lavoro ⁽¹⁰⁶⁾.

4. Province, Comuni, AUSL e Comunità montane promuovono accordi di programma di cui all'*art. 27 della L. 8 giugno 1990, n. 142* e successive modificazioni con le Istituzioni scolastiche al fine di realizzare la migliore integrazione scolastica dei soggetti con disabilità secondo quanto previsto dagli *artt. 13, 14, 15 e 16 della L. n. 104 del 1992* e con le modalità previste dal D.M. pubblica istruzione 5 febbraio 1992 ⁽¹⁰⁷⁾.

(101) Alinea così modificato dall'*art. 13, comma 1, L.R. 21 novembre 2000, n. 28*.

(102) Lettera così sostituita dall'*art. 13, comma 2, L.R. 21 novembre 2000, n. 28*. Il testo originario era così formulato: «a) provvedere, attraverso i competenti servizi, all'accertamento della persona handicappata, alla acquisizione della documentazione ed alla compilazione della diagnosi funzionale;».

(103) Lettera così modificata dapprima dall'*art. 13, comma 3, L.R. 21 novembre 2000, n. 28* e poi per effetto dell'*art. 14, comma 1, L.R. 25 novembre 2002, n. 25*.

(104) Comma così sostituito dall'*art. 13, comma 4, L.R. 21 novembre 2000, n. 28*, poi così modificato per effetto dell'*art. 14, comma 1, L.R. 25 novembre 2002, n. 25*. Il testo originario era il seguente: «2. La Regione assicura un finanziamento ai Comuni singoli o associati e alle Comunità montane che adeguano l'organizzazione e il funzionamento degli asili nido e delle scuole materne alle esigenze dei bambini handicappati, al fine di avviarne precocemente il recupero e la socializzazione e che provvedono altresì all'assegnazione di personale docente specializzato e di operatori e assistenti specializzati.».

(105) Comma così modificato dall'*art. 13, comma 5, L.R. 21 novembre 2000, n. 28*.

(106) Comma aggiunto dall'*art. 13, comma 6, L.R. 21 novembre 2000, n. 28*, poi così modificato dall'*art. 12, comma 1, L.R. 28 novembre 2001, n. 30*.

(107) Comma così modificato dall'*art. 13, comma 7, L.R. 21 novembre 2000, n. 28*.

Art. 15

Formazione professionale.

1. Con riferimento a quanto previsto dall'*art. 17 della L. n. 104 del 1992* e dalla *L.R. 26 marzo 1990, n. 16*, l'inserimento nelle attività di formazione professionale, in relazione alle diverse capacità e ai bisogni dei portatori di disabilità attestati dalle Unità multidisciplinari dell'età adulta nel piano educativo individualizzato, e finalizzato a:

a) l'integrazione dei soggetti con disabilità nei progetti formativi di base;

b) l'inserimento in corsi propedeutici all'integrazione nella formazione di base ordinaria;

c) l'inserimento in corsi finalizzati dotati di progetti specifici, in relazione alla gravità della disabilità ⁽¹⁰⁸⁾;

d) la partecipazione ad attività di formazione, riqualificazione e formazione continua nell'ambito di progetti specifici finalizzati all'inserimento mirato ed al sostegno del rapporto di lavoro ⁽¹⁰⁹⁾.

2. A tal fine la Giunta regionale, tramite l'ente delegato in materia di formazione professionale, sentiti i Coordinamenti provinciali di cui all'*art. 4*, fornisce il personale qualificato per gli interventi formativi con adeguate competenze per la disabilità ed il sostegno, i sussidi e le attrezzature necessarie ⁽¹¹⁰⁾.

3. Le attività di cui al comma 1 sono svolte, nell'ambito di percorsi formativi, sulla base delle indicazioni contenute negli interventi di formazione professionale previste all'*articolo 4 della L.R. 26 marzo 1990, n. 16*, con riferimento al piano triennale delle politiche attive del lavoro di cui all'*articolo 3 della L.R. n. 38/1998* ⁽¹¹¹⁾.

4. Le attività finalizzate esclusivamente ad allievi handicappati possono essere realizzate in collaborazione tra enti competenti in materia di formazione professionale, Province, Comuni, Comunità montane, AUSL e organizzazioni del settore privato sociale secondo criteri stabiliti in accordi di programma, prevedendo anche la collocazione dei percorsi formativi nei centri di riabilitazione e nei centri educativi diurni ⁽¹¹²⁾.

5. Le province, su proposta dei Coordinamenti provinciali fissano i criteri per l'inserimento dei portatori di disabilità nelle diverse attività formative in base a quanto previsto nei commi 2 e 3 dell'*art. 17 della L. n. 104 del 1992* ⁽¹¹³⁾.

6. Agli allievi che abbiano partecipato alle attività formative di cui ai commi 1 e 3 è rilasciato un attestato di frequenza e, ove ne ricorrano le condizioni, un attestato di qualifica utili ai fini del collocamento mirato di cui all'*articolo 2 della legge 12 marzo 1999, n. 68* ⁽¹¹⁴⁾.

(108) Lettera così modificata per effetto dell'*art. 14, comma 1, L.R. 25 novembre 2002, n. 25*.

(109) Lettera aggiunta dall'*art. 14, comma 1, L.R. 21 novembre 2000, n. 28*.

(110) Comma così modificato per effetto dell'*art. 14, comma 1, L.R. 25 novembre 2002, n. 25*.

(111) Comma così sostituito dall'*art. 14, comma 2, L.R. 21 novembre 2000, n. 28*. Il testo originario era così formulato: «3. Le attività di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 sono svolte nell'ambito dei corsi realizzati sulla base delle indicazioni contenute nel piano triennale della formazione professionale di cui alla *L.R. n. 16 del 1990* e successive modificazioni ed integrazioni; il piano triennale stesso è formulato tenendo conto degli indirizzi forniti dai Coordinamenti provinciali di cui all'*art. 4*.».

(112) Comma così modificato dall'*art. 14, comma 3, L.R. 21 novembre 2000, n. 28*.

(113) Comma così modificato dapprima dall'*art. 14, comma 4, L.R. 21 novembre 2000, n. 28* e poi per effetto dell'*art. 14, comma 1, L.R. 25 novembre 2002, n. 25*.

(114) Comma così modificato dall'*art. 14, comma 5, L.R. 21 novembre 2000, n. 28*.

Art. 16

Integrazione lavorativa.

1. Con riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente, ai fini dell'inserimento lavorativo delle persone in condizione di disabilità, la Regione, tramite i comuni singoli ed associati e le Comunità montane ⁽¹¹⁵⁾:

a) provvede per gli anni 2001, 2002 e 2003 al pagamento del 100 per cento degli oneri previdenziali ed assistenziali obbligatori a carico dei datori di lavoro privati che hanno assunto persone in condizione di disabilità prima dell'entrata in vigore della *legge n. 68/1999* ⁽¹¹⁶⁾;

b) concorre all'acquisto di strumenti ed attrezzature che comprendono anche le tecnologie per il telelavoro in favore di persone in condizione di disabilità fisico, intellettuale e sensoriale che svolgono attività in proprio ⁽¹¹⁷⁾;

c) concorre all'acquisizione di attrezzature idonee per la modifica e l'adattamento degli impianti presso i datori di lavoro, ovvero per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro, anche ad integrazione di quanto già previsto dall'*articolo 13, comma 1, lettera c), della legge n. 68/1999* e dalla normativa regionale vigente a favore di persone in condizione di disabilità fisico, intellettuale e sensoriale ⁽¹¹⁸⁾.

2. L'incentivo occupazionale, di cui al comma 1, lettere a) e b), non è cumulabile con altri tipi di incentivi a favore delle imprese per assunzioni a tempo indeterminato.

3. Il Servizio servizi sociali cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco speciale degli enti, istituzioni, cooperative sociali, centri di lavoro guidato, associazioni e organizzazioni di volontariato che svolgono attività idonee a favorire l'inserimento lavorativo di persone in condizione di disabilità ⁽¹¹⁹⁾ ⁽¹²⁰⁾.

(115) Alinea così modificato per effetto dell'*art. 14, comma 1, L.R. 25 novembre 2002, n. 25*.

(116) Lettera così sostituita dall'*art. 12, comma 2, L.R. 28 novembre 2001, n. 30*, poi così modificata per effetto dell'*art. 14, comma 1, L.R. 25 novembre 2002, n. 25*. Il testo originario era così formulato: «a) provvede al pagamento degli oneri previdenziali ed assistenziali obbligatori a carico dei datori di lavoro privati pari al 100 per cento del loro importo alle imprese che hanno assunto persone in situazione di handicap intellettuale da più di otto anni usufruendo degli incentivi di cui all'*articolo 13, comma 1, lettera a), della legge n. 68/1999*;».

(117) Lettera così modificata per effetto dell'*art. 14, comma 1, L.R. 25 novembre 2002, n. 25*.

(118) Lettera così modificata per effetto dell'*art. 14, comma 1, L.R. 25 novembre 2002, n. 25*.

(119) Comma così modificato per effetto dell'*art. 14, comma 1, L.R. 25 novembre 2002, n. 25*.

(120) Articolo così sostituito dall'*art. 15, L.R. 21 novembre 2000, n. 28*, poi così modificato come indicato nelle note che precedono. Il testo originario così recitava: «Art. 16. Integrazione lavorativa. Contributi regionali e piani occupazionali. 1. Con riferimento a quanto previsto dagli *artt. 18, 19, 20, 21, 22 della L. n. 104 del 1992* e dalla *L.R. 5 novembre 1988, n. 43* la Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per l'integrazione lavorativa dei soggetti portatori di handicap.

2. Ai fini dell'inserimento lavorativo dei soggetti portatori di handicap la Regione assegna ai Comuni singoli o associati e alle Comunità montane:

a) contributi per le imprese che assumono persone handicappate da realizzarsi attraverso il concorso nel pagamento degli oneri previdenziali e assistenziali obbligatori a carico del datore di lavoro, pari al 100 per cento del loro importo;

b) contributi per l'acquisto di attrezzature idonee o la modifica di impianti con cui il soggetto svolge la propria attività presso terzi o in proprio.

3. L'incentivo occupazionale, di cui al comma 2, non è cumulabile con altri tipi di incentivi a favore delle imprese per assunzioni a tempo indeterminato.

4. All'attuazione degli interventi cui ai commi 1, 2 e 3, provvedono i Comuni singoli o associati e le Comunità montane tramite la definizione di programmi occupazionali.

5. I programmi occupazionali, articolati in progetti individuali di inserimento lavorativo, sono redatti dalle Amministrazioni proponenti congiuntamente alle équipe territoriali di integrazione lavorativa dei Coordinamenti provinciali di cui all'articolo 4 e alle Unità multidisciplinari dell'età adulta.

6. I Comuni singoli o associati e le Comunità montane trasmettono annualmente alla Regione entro il 15 ottobre i programmi occupazionali relativi all'anno successivo.

7. I programmi occupazionali devono comunque contenere le seguenti indicazioni:

- a) l'appartenenza dei soggetti interessati alle categorie previste dalla presente legge;
- b) l'impegno dei datori di lavoro privati ad assumere i soggetti dopo un adeguato periodo di prova;
- c) il tipo di assunzione prevista;
- d) ogni altra notizia riguardante le finalità e le caratteristiche del programma e l'eventuale collaborazione di enti e associazioni per l'inserimento al lavoro dei soggetti interessati;
- e) l'individuazione dei servizi responsabili della gestione tecnica dei singoli inserimenti e delle forme di valutazione e di controllo degli stessi.

8. È istituito presso il servizio servizi sociali della Giunta regionale, con decreto del Presidente della Giunta regionale, l'elenco speciali degli enti, istituzioni, cooperative sociali, centri di lavoro guidato, associazioni ed organizzazioni di volontariato che svolgono attività idonee a favorire l'inserimento lavorativo di persone handicappate.». Per l'attuazione della disposizione soprariportata vedi il *Reg. 3 marzo 1997, n. 46*.

Art. 17

Tirocini e borse-lavoro.

1. La Regione concorre al finanziamento in favore di province, comuni singoli o associati e di Comunità montane di tirocini-borse lavoro per interventi che mirano al recupero e all'integrazione sociale e professionale della persona in condizione di disabilità presso enti pubblici e privati ⁽¹²¹⁾.

2. I progetti di borse-lavoro sono redatti dai comuni singoli o associati e dalle Comunità montane congiuntamente all'Unità multidisciplinare dell'età adulta, sentito il Coordinamento d'ambito per la tutela delle persone in condizione di disabilità ⁽¹²²⁾ ⁽¹²³⁾.

(121) Comma così modificato per effetto dell'*art. 14, comma 1, L.R. 25 novembre 2002, n. 25*.

(122) Comma così modificato per effetto dell'*art. 14, comma 1, L.R. 25 novembre 2002, n. 25*.

(123) Articolo così sostituito dall'*art. 16, L.R. 21 novembre 2000, n. 28*, poi così modificato come indicato nelle note che precedono. Il testo originario era così formulato: «Art. 17. Integrazione lavorativa. Borse-lavoro. 1. La Regione concorre al finanziamento di borse-lavoro finalizzate sia al preinserimento lavorativo, che ad interventi terapeutici socio-assistenziali attivati a favore delle persone handicappate dalle Province, dai Comuni singoli o associati e dalle Comunità montane presso enti pubblici o presso privati.

2. I progetti di borse-lavoro sono redatti dalle amministrazioni proponenti congiuntamente all'équipe territoriale di integrazione lavorativa del rispettivo Coordinamento provinciale e all'Unità multidisciplinare dell'età adulta.

3. Le Province, i Comuni singoli o associati, le Comunità montane trasmettono annualmente alla Regione entro il 15 ottobre i progetti di borse-lavoro relativi all'anno successivo.

4. I progetti di borse-lavoro debbono comunque contenere le seguenti indicazioni:

a) l'appartenenza dei soggetti interessati alle categorie previste dalla presente legge;

b) le notizie riguardanti le finalità e le caratteristiche del progetto borsa-lavoro;

c) l'indicazione dei servizi responsabili della gestione tecnica delle singole borse-lavoro e delle forme di valutazione e controllo delle stesse.». Per l'attuazione della disposizione soprariportata vedi il *Reg. 3 marzo 1997, n. 46*.

Art. 18

Integrazione lavorativa. Regolamento regionale.

[1. La Regione entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge disciplina con apposito regolamento le modalità di presentazione dei programmi e dei progetti di cui all'articolo 16, comma 6 e all'articolo 17, comma 3 ⁽¹²⁴⁾ ⁽¹²⁵⁾.

(124) Articolo così sostituito dall'*art. 2, L.R. 24 febbraio 1997, n. 17*. Per il regolamento previsto dal presente articolo vedi il *Reg. 3 marzo 1997, n. 46*.

(125) Articolo abrogato dall'*art. 22, comma 3, L.R. 21 novembre 2000, n. 28*.

Art. 19

Barriere architettoniche.

[1. La Regione favorisce gli interventi volti al superamento delle barriere architettoniche ai sensi della *L. 9 gennaio 1989, n. 13* e successive modificazioni e dell'*art. 24 della L. n. 104 del 1992*.

2. Il Coordinamento regionale di cui all'*art. 2*, in collaborazione con i Coordinamenti provinciali di cui all'*art. 4*, presenta entro il 15 ottobre di ogni anno alla Giunta e al Consiglio regionale una relazione sul superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico presenti nel territorio regionale. La Giunta regionale attua il controllo e adotta i provvedimenti conseguenti in ordine alle irregolarità segnalate nella relazione predetta.

3. La Regione concorre al finanziamento di progetti per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici nell'ambito del finanziamento dei programmi di cui all'*art. 8 della L.R. 5 settembre 1992, n. 46* ⁽¹²⁶⁾.

(126) Articolo abrogato dall'*art. 22, comma 3, L.R. 21 novembre 2000, n. 28*.

Art. 20

Barriere di comunicazione.

1. La Regione contribuisce al finanziamento dei progetti presentati dagli enti locali per l'eliminazione delle barriere di comunicazione per persone con disabilità visiva, uditiva e con problemi di linguaggio e di comunicabilità ⁽¹²⁷⁾.

2. La Regione, inoltre, contribuisce al finanziamento di iniziative adottate dagli enti locali volte a prevenire e a recuperare gli svantaggi nella comunicazione di cui al comma 1, anche avvalendosi della collaborazione di enti morali e organizzazioni di volontariato ⁽¹²⁸⁾.

(127) Comma così modificato dapprima dall'*art. 17, comma 1, L.R. 21 novembre 2000, n. 28* e poi per effetto dell'*art. 14, comma 1, L.R. 25 novembre 2002, n. 25*.

(128) Comma aggiunto dall'*art. 17, comma 2, L.R. 21 novembre 2000, n. 28*.

Art. 21

Ausili tecnici.

1. La Regione concorre alle spese sostenute da privati cittadini per:

a) l'acquisto e l'installazione di automatismi di guida nell'auto di proprietà;

b) l'acquisto di mezzi dotati di opportuni ausili tecnici per il trasporto di persone in condizione di disabilità fisica gravissima ⁽¹²⁹⁾;

c) l'acquisto di ausili tecnici volti all'abbattimento delle barriere di comunicazione con riferimento a persone in condizione di disabilità sensoriale e/o con problemi di comunicazione ⁽¹³⁰⁾
⁽¹³¹⁾.

(129) Lettera così modificata per effetto dell'*art. 14, comma 1, L.R. 25 novembre 2002, n. 25*.

(130) Lettera così modificata per effetto dell'*art. 14, comma 1, L.R. 25 novembre 2002, n. 25*.

(131) Articolo così sostituito dall'*art. 18, L.R. 21 novembre 2000, n. 28*, poi così modificato come indicato nelle note che precedono. Il testo originario era il seguente: «Art. 21. Sperimentazione e accesso all'informazione. 1. La Regione riserva una quota non superiore al 4 per cento del fondo di cui all'art. 29 per il finanziamento sino al 100 per cento del costo dei progetti pilota, anche pluriennali, presentati da enti pubblici e organizzazioni del settore privato sociale, che:

a) propongono la sperimentazione di nuove metodologie di apprendimento, integrazione o socializzazione in favore di portatori di handicap anche attraverso la creazione e diffusione di sussidi didattici e tecnici.

La realizzazione di tali progetti deve avere una ricaduta in ambito regionale e prevedere la partecipazione di più enti;

b) favoriscono l'accesso all'informazione attraverso la realizzazione e diffusione di programmi specifici a valenza regionale anche mediante i comuni mass-media rivolti a portatori di handicap psichici, fisici e sensoriali.».

Art. 22

Tempo libero.

[1. La Regione favorisce, assegnando anche propri contributi, l'espletamento delle attività sportive ai sensi della *L.R. 23 gennaio 1992, n. 9* e di quelle ludico-ricreative e turistiche, rivolte alle persone handicappate, organizzate dagli enti locali singoli o associati] ⁽¹³²⁾.

(132) Articolo abrogato dall'art. 22, comma 3, L.R.21 novembre 2000, n. 28.

Art. 23

Trasporti.

[1. La Regione, nel quadro della propria programmazione nel settore dei trasporti, adotta un piano di mobilità per le persone handicappate, in conformità ai principi previsti dall'*art. 26 della L. n. 104 del 1992*.

2. Fino all'attuazione dei piani di mobilità di cui al comma 1 i Comuni organizzano servizi di trasporto integrativi rispetto a quelli in atto, che sono ammessi a fruire dei finanziamenti previsti per il trasporto pubblico locale dalla *L.R. 5 dicembre 1983, n. 39* e successive modificazioni ed integrazioni.

3. I Comuni, in qualità di enti concedenti servizi di trasporto pubblico locale, nell'ambito del territorio di competenza provvedono periodicamente alla verifica delle esigenze di mobilità delle persone handicappate. Per i collegamenti sovracomunali provvede la Regione sulla scorta delle indicazioni programmatiche contenute nel piano di mobilità.

4. Le imprese, pubbliche e private, e gli enti concessionari di trasporti pubblici locali adeguano il proprio materiale rotabile al trasporto di persone con ridotte capacità motorie.

Tali veicoli hanno priorità di finanziamento nell'ambito dei piani triennali previsti dal titolo II della *L.R. n. 39 del 1983* e successive modificazioni e integrazioni.

5. Gli enti concedenti servizi di trasporto pubblico locale possono attuare i piani di mobilità per le persone handicappate attraverso apposite convenzioni con le aziende operanti nel comparto del trasporto pubblico ed in collaborazione con l'AUSL competente per territorio e con i soggetti iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 16, comma 8.

6. Tali convenzioni devono obbligatoriamente disciplinare:

- a) quantità e qualità dei servizi forniti;
- b) modalità di effettuazione del trasporto;
- c) costo a carico degli enti pubblici e delle associazioni contraenti;
- d) eventuali tariffe a carico degli utenti.

7. Gli enti locali possono attivare servizi di accompagnamento in autovetture sulle direttrici interessate dai piani di mobilità.

8. Tali servizi possono essere affidati a soggetti privati in convenzione.

9. I Comuni, nell'ambito delle proprie risorse di bilancio, assicurano comunque modalità di trasporto individuali per le persone handicappate che non possono utilizzare i mezzi pubblici, anche attivando convenzioni tariffarie con auto private preposte al trasporto pubblico.

10. I Comuni assicurano un congruo numero di spazi riservati appositamente ai veicoli delle persone handicappate sia nei parcheggi gestiti in via diretta o dati in concessione, che nei parcheggi realizzati e gestiti dai privati] ⁽¹³³⁾.

(133) Articolo abrogato dall'art. 22, comma 3, L.R.21 novembre 2000, n. 28.

Art. 24

Protesi ed ausili.

[1. La Giunta regionale interviene affinché le USL provvedano a fornire alle persone handicappate protesi ed ausili in ottemperanza a quanto disposto dal Ministro della sanità ai sensi degli *artt. 27 e 34 della L. n. 104 del 1992*.

2. La Regione concorre alle spese sostenute da privati cittadini per:

a) l'acquisto di autovetture munite di automatismi di guida o per l'installazione di automatismi di guida nell'auto di proprietà;

b) l'acquisto di idonei mezzi di trasporto, dotati degli opportuni ausili per il trasporto di soggetti con handicap gravissimo;

c) l'acquisto di ausili tecnici volti all'abbattimento delle barriere di comunicazione con riferimento a soggetti con handicap sensoriale] ⁽¹³⁴⁾.

(134) Articolo abrogato dall'art. 22, comma 3, L.R. 21 novembre 2000, n. 28.

Art. 25

Interventi straordinari.

[1. La Regione concorre attraverso contributi in conto capitale alla realizzazione e alla ristrutturazione di strutture socio-assistenziali pubbliche e private, ai sensi dell'*art. 50, comma 1, lettera c) della L.R. 5 novembre 1988, n. 43* e successive modificazioni ed integrazioni] ⁽¹³⁵⁾.

(135) Articolo abrogato dall'*art. 22, comma 3, L.R. 21 novembre 2000, n. 28*.

Art. 26

Modalità di accesso ai contributi regionali ⁽¹³⁶⁾.

1. Il Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, da presentarsi entro il 31 dicembre di ogni anno, sentito il Coordinamento regionale di cui all'articolo 2, approva, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, i criteri e le modalità di attuazione, con valenza anche pluriennale, degli interventi previsti dalla presente legge, nonché le modalità di impiego delle risorse e gli eventuali tetti di spesa. Il parere del Coordinamento deve essere espresso entro il termine di venti giorni dalla richiesta ⁽¹³⁷⁾.

2. I Comuni capofila degli ambiti territoriali sociali e le Province, quest'ultime limitatamente agli interventi di cui all'articolo 17, presentano alla Giunta regionale, con proprio atto entro il 28 febbraio di ogni anno, un rendiconto circa gli interventi realizzati e le spese sostenute nell'anno precedente ⁽¹³⁸⁾.

3. A decorrere dall'anno 2007 il Fondo regionale viene ripartito nel modo seguente:

a) il 70 per cento dello stanziamento a saldo delle spese sostenute per i servizi propri nonché quale contributo per gli interventi non a gestione propria, risultanti dai rendiconti da presentare entro il 28 febbraio;

b) il 30 per cento dello stanziamento a titolo di acconto delle spese per servizi propri degli enti locali, calcolato sulla base dei rendiconti di cui alla lettera a) ⁽¹³⁹⁾.

4. [Per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 21 le organizzazioni del settore privato sociale devono presentare entro e non oltre il 15 ottobre di ogni anno ⁽¹⁴⁰⁾ alla Giunta regionale un dettagliato progetto contenente la descrizione dell'intervento che intendono realizzare nell'anno successivo, le modalità di attuazione ed i relativi costi] ⁽¹⁴¹⁾.

5. [I contributi sono concessi entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui ai commi 2 e 4, secondo le modalità stabilite dall'*art. 5, comma 1, della L.R. 31 ottobre 1994, n. 44*] ⁽¹⁴²⁾.

(136) Con *Delib.Ass.Legisl. 12 gennaio 2010, n. 144* sono stati definiti i criteri e le modalità di attuazione degli interventi a favore delle persone disabili per gli anni 2010 e 2011.

(137) Comma così sostituito dall'*art. 14, comma 3, L.R. 25 novembre 2002, n. 25*. Il testo originario era così formulato: «1. Il Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, da presentarsi entro il 30 aprile sentito il Coordinamento regionale di cui all'*art. 2*, approva, entro il 30 giugno, i criteri e le modalità di attuazione, con valenza anche pluriennale, degli interventi previsti dalla presente legge, nonché le modalità di impiego delle risorse e gli eventuali tetti di spesa. Il parere del Coordinamento deve essere espresso entro il termine di venti giorni dalla richiesta.».

Riguardo a quanto previsto nel testo sostituito vedi, con riferimento all'anno 1999, la *Delib.C.R. 10 novembre 1998, n. 233*. I termini del 30 aprile e del 30 giugno, sono stati posticipati, rispettivamente, al 30 settembre 2001 e al 30 novembre 2001 dall'*art. 46, comma 1, L.R. 7 maggio 2001, n. 11* per la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione della presente legge per l'anno 2002, a cui si è provveduto poi con *Delib.C.R. 30 ottobre 2001, n. 50*.

(138) Il presente comma, già sostituito dall'*art. 19, L.R. 21 novembre 2000, n. 28*, poi modificato dall'*art. 46, comma 3, L.R. 7 maggio 2001, n. 11*, e nuovamente sostituito dall'*art. 14, comma 4, L.R. 25 novembre 2002, n. 25*, è stato ulteriormente così sostituito dall'*art. 12, comma 1, L.R. 2 agosto 2006, n. 13*. Il testo precedente così recitava: «2. I comuni capofila degli àmbiti territoriali sociali e le province, per gli interventi di cui all'articolo 17, presentano alla Giunta regionale, con propria deliberazione, entro il 31 marzo dello stesso anno, un piano che raccolga tutti gli interventi che gli enti locali intendono realizzare in forma singola o associata, nonché le modalità di attuazione, i relativi costi e l'impegno finanziario assunto per il cofinanziamento degli interventi proposti.».

Per la proroga dei termini indicati nelle precedenti versioni del comma vedi l'*art. 20, comma 4, L.R. 16 novembre 1998, n. 40*, l'*art. 34, comma 3, L.R. 30 novembre 1999, n. 32* e l'*art. 46, comma 2, L.R. 7 maggio 2001, n. 11*.

(139) Il presente comma, già sostituito dall'*art. 19, L.R. 21 novembre 2000, n. 28*, è stato poi nuovamente così sostituito dall'*art. 12, comma 1, L.R. 2 agosto 2006, n. 13*. Il testo precedente era così formulato: «3. I contributi sono concessi entro centoventi giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, secondo le modalità stabilite dall'*articolo 5, comma 1, della L.R. 31 ottobre 1994, n. 44*.» In deroga a quanto previsto nel presente comma vedi l'*art. 31, comma 1, L.R. 23 febbraio 2007, n. 2*.

(140) Il termine per l'anno 1998 è stato differito al 31 gennaio 1999 dall'*art. 20, comma 4, L.R. 16 novembre 1998, n. 40* e per l'anno 2000 al 28 febbraio 2000 dall'*art. 34, comma 3, L.R. 30 novembre 1999, n. 32*.

(141) Comma abrogato dall'*art. 22, comma 3, L.R. 21 novembre 2000, n. 28*.

(142) Comma abrogato dall'*art. 22, comma 3, L.R. 21 novembre 2000, n. 28*.

Art. 27

Progetti a gestione integrata.

1. La Regione concorre al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge presentati dai soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 26 e gestiti in forma integrata tra province, comuni singoli o associati, Comunità montane, AUSL e privato sociale ⁽¹⁴³⁾.

(143) Articolo così sostituito dall'*art. 20, L.R. 21 novembre 2000, n. 28*. Il testo originario era il seguente: «Art. 27. Edilizia abitativa. 1. Fermo restando quanto disposto dall'*art. 17 del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384* e dall'*art. 31 della L. n. 104 del 1992*, la Regione Marche, nell'individuazione del fabbisogno relativo alle categorie di cittadini portatori di handicap, assicura nei programmi quadriennali e nei progetti biennali di cui alla *L. 5 agosto 1978, n. 457*, almeno il cinque per cento dei finanziamenti per l'edilizia sovvenzionata per alloggi da destinare alle famiglie che, in possesso dei requisiti per l'assegnazione, presentano nel proprio nucleo soggetti handicappati.

2. La Regione fissa altresì specifici criteri di priorità per il finanziamento da introdurre nei bandi di concorso per la scelta degli operatori incaricati della realizzazione del programma di edilizia agevolata e convenzionata.».

Art. 28

Norme transitorie e abrogazioni.

[1. Con la costituzione del Coordinamento regionale di cui all'*art. 2* e dei Coordinamenti provinciali di cui all'*art. 4*, è abrogata la *L.R. 12 maggio 1982, n. 18*, nonché tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.

2. In ogni caso le domande presentate dai Comuni entro il 31 gennaio 1996 per gli interventi previsti dalla *L.R. n. 18 del 1982*, vengono finanziate con le modalità ed i criteri previsti dalla medesima legge regionale.

3. In sede di prima applicazione della presente legge le modalità di accesso ai contributi regionali relativi all'anno 1997, sono stabilite nel modo seguente:

a) il Consiglio regionale approva i criteri di cui al comma 1 dell'articolo 26 entro il 15 febbraio 1997 su proposta della Giunta regionale da presentarsi entro il 31 gennaio 1997 sentito il parere del Coordinamento regionale per la tutela delle persone handicappate;

b) i soggetti indicati nell'articolo 26 presentano i piani e i progetti ivi previsti entro il 31 marzo 1997;

c) i contributi regionali sono concessi, con le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 26, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera b) ⁽¹⁴⁴⁾ ⁽¹⁴⁵⁾.

(144) Comma così sostituito dall'*art. 1, L.R. 24 febbraio 1997, n. 17*.

(145) Articolo abrogato dall'*art. 22, comma 3, L.R. 21 novembre 2000, n. 28*.

Art. 29

Fondo regionale per gli interventi in favore delle persone in condizione di disabilità e disposizioni finanziarie ⁽¹⁴⁶⁾.

1. Per il conseguimento delle finalità della presente legge è istituito, a decorrere dall'anno 2001, un apposito fondo denominato «Fondo regionale per gli interventi in favore delle persone in condizione di disabilità»⁽¹⁴⁷⁾.

2. L'ammontare del fondo è stabilito con le leggi di approvazione di bilancio mediante impiego del gettito derivante dai tributi propri della Regione.

3. Una quota del fondo non superiore al 4 per cento è riservata al finanziamento delle spese per il funzionamento del centro regionale di ricerca e documentazione handicap e quale cofinanziamento alle Province delle spese per il funzionamento dei coordinamenti provinciali per la tutela delle persone in condizione di disabilità e dei coordinamenti d'ambito^{(148) (149)}.

4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dal comma 2 sono iscritte a carico del capitolo che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio dell'anno 2001 e successivi con la seguente denominazione «Fondo regionale per gli interventi a favore delle persone in condizione di disabilità»⁽¹⁵⁰⁾.

5. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, comma 3, si provvede per l'anno 2001 mediante impiego delle somme iscritte ai fini del bilancio pluriennale 2000/2002 a carico del capitolo 1340128; per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti⁽¹⁵¹⁾.

(146) Rubrica così modificata per effetto dell'*art. 14, comma 1, L.R. 25 novembre 2002, n. 25*.

(147) Comma così modificato per effetto dell'*art. 14, comma 1, L.R. 25 novembre 2002, n. 25*.

(148) Comma così modificato per effetto dell'*art. 14, comma 1, L.R. 25 novembre 2002, n. 25*.

(149) Per i criteri e le modalità di ripartizione della quota del fondo qui prevista vedi la *Delib.G.R. 2 ottobre 2001, n. 2310-SE/SSO*, la *Delib.G.R. 13 ottobre 2003, n. 1348-SE/SOS*, la *Delib.G.R. 13 maggio 2004, n. 525*, la *Delib.G.R. 15 giugno 2004, n. 644* e la *Delib.G.R. 15 giugno 2004, n. 645*.

(150) Comma così modificato per effetto dell'*art. 14, comma 1, L.R. 25 novembre 2002, n. 25*.

(151) Articolo così sostituito dall'*art. 21, L.R. 21 novembre 2000, n. 28*. Il testo originario era così formulato: «Art. 29. Fondo regionale per gli interventi in favore delle persone handicappate e norme finanziarie. 1. Per il conseguimento delle finalità indicate negli articoli precedenti è istituito un apposito fondo denominato "Fondo regionale per gli interventi in favore delle persone handicappate".

2. L'ammontare del fondo è determinato in lire 18.000 milioni per l'anno 1997 e lire 18.000 milioni per l'anno 1998; per gli anni successivi l'ammontare del fondo sarà stabilito con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.

3. Alla copertura degli oneri di lire 18.000 milioni per l'anno 1997 derivanti dalla istituzione del fondo di cui al comma 1 si provvede, per lire 12.000 milioni mediante utilizzo dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio pluriennale 1996 e 1998 a carico del capitolo 4234103 e per lire 6.000 milioni mediante utilizzo di quota parte dello stanziamento iscritto, sempre ai fini del bilancio pluriennale, a carico del capitolo 5100203. Quanto alla somma di lire 18.000 milioni relativa all'anno 1998, si provvede per lire 12.000 milioni mediante utilizzo dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio pluriennale 1996 e 1998 a carico del capitolo 4234103 e per lire 6.000 milioni

mediante utilizzo di una quota parte dello stanziamento iscritto, sempre ai fini del bilancio pluriennale, a carico del capitolo 5100203. Per gli anni successivi mediante impiego di quota parte del gettito derivante dai tributi regionali.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 2 si provvede mediante impiego delle somme stanziare a carico del capitolo 1340128 del bilancio per l'anno 1996 e successivi.

5. Le somme occorrenti per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge sono iscritte a carico di appositi capitoli che la Giunta regionale è autorizzata a istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1997 aventi stanziamenti di competenza e di cassa stabiliti dal bilancio stesso e le seguenti denominazioni:

a) "Contributi per gli interventi in favore dei soggetti portatori di handicap previsti dagli artt. 12, 13, 14, 16, 17, 20, 22 e 24";

b) "Spese per la sperimentazione e l'accesso all'informazione di cui all'art. 21".

Per gli anni successivi le somme predette sono iscritte a carico dei capitoli corrispondenti i cui stanziamenti di competenza e di cassa sono stabiliti dalle rispettive leggi di bilancio.».

Art. 30

Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
